

Memento Pratico

PAGHE E CONTRIBUTI

2 0 2 2

ESTRATTO

Piano dell'opera

Note generali sulla costituzione del rapporto di lavoro **48**

PARTE I: BUSTA PAGA

TITOLO I	Regole generali	
Cap. 1	Determinazione della retribuzione lorda	230
	Competenze	
	Trattenute	
Cap. 2	Retribuzione dal lordo al netto	600
	Retribuzione imponibile	
	Trattenute contributive	
	Trattenute fiscali	
	Trattenute dal netto	
TITOLO II	Retribuzione del lavoro prestato	
Cap. 1	Variazione dell'orario di lavoro	1000
Cap. 2	Variazione del luogo di lavoro	1350
Cap. 3	Arretrati retributivi	1550
TITOLO III	Retribuzione delle assenze	
Cap. 1	Malattia	1710
Cap. 2	Maternità e congedi parentali	1830
Cap. 3	Infortunio sul lavoro e malattia professionale	2048
Cap. 4	Integrazioni salariali	2300
Cap. 5	Ferie e permessi per riduzione di orario	2550
Cap. 6	Festività	2755
Cap. 7	Congedo matrimoniale	2860
Cap. 8	Richiamo alle armi	3000
Cap. 9	Permessi e congedi retribuiti	3150
TITOLO IV	Assegno per il nucleo familiare	3400
TITOLO V	Competenze di fine rapporto	3650
TITOLO VI	Contrattazione collettiva	3850

PARTE II: DENUNCIA E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI, PREMI E IMPOSTE **4000**

PARTE III: CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI

Cap. 1	Collaboratori coordinati e continuativi	4200
Cap. 2	Dirigenti	4300
Cap. 3	Edili	4600
Cap. 4	Ciornalisti	4900

Cap. 5	Lavoratori intermittenti	4970
Cap. 6	Marittimi	5020

PARTE IV: COSTO DEL LAVORO

Cap. 1	Calcolo del costo	5350
	Costo presunto	
	Costo effettivo	
Cap. 2	Assunzioni agevolate e valutazione di convenienza	5700

Appendice	9000
------------------	-------------

Indice analitico	p. 871
-------------------------	--------

CAPITOLO 2

Retribuzione dal lordo al netto

SOMMARIO	
Sez. 1 - Retribuzione imponibile	
A. Compensi in denaro	615
B. Compensi in natura e utilità diverse	655
C. Versamenti a fondi di previdenza, assistenza sanitaria ed assicurazioni.....	680
D. Riepilogo.....	696
Sez. 2 - Trattenute contributive	
A. Lavoro prestato in Italia	
a. Determinazione della retribuzione imponibile	702
b. Calcolo dei contributi.....	730
c. Conguaglio di fine anno.....	742
B. Lavoro all'estero.....	750
Sez. 3 - Trattenute fiscali	
I. Calcolo dell'imposta	
A. Lavoro prestato in Italia	
a. Retribuzione imponibile.....	752
b. Imposta lorda.....	761
c. Imposta netta.....	765
d. Credito IRPEF (c.d. «bonus 80 euro»).....	780
B. Lavoro all'estero	
a. Tassazione in Italia.....	785
b. Tassazione all'estero.....	810
II. Adempimenti del datore di lavoro	
A. Operazioni mensili.....	832
B. Conguaglio di fine anno e di fine rapporto	850
C. Assistenza fiscale.....	868
Sez. 4 - Trattenute dal netto	
(Quote sindacali, sanzioni disciplinari, danni, pignoramento dello stipendio).....	885

La retribuzione netta spettante al lavoratore dipendente è determinata trattenendo dai compensi lordi gli importi dovuti per contributi ed imposte.

Il passaggio dalla retribuzione lorda a quella netta viene evidenziato nell'elaborazione della busta paga mediante l'esposizione delle trattenute contributive, calcolate sull'imponibile previdenziale, della retribuzione imponibile ai fini fiscali, con eventuale beneficio di oneri deducibili e detrazioni d'imposta.

La **regola generale** (con le eccezioni esaminate nel capitolo) per determinare la retribuzione netta a partire da quella lorda è la seguente:

- Retribuzione lorda imponibile – Contributi a carico del lavoratore = Imponibile fiscale
- Imponibile fiscale (al netto degli oneri deducibili) – Imposta netta (imposta lorda diminuita delle eventuali detrazioni) = Retribuzione netta

Nel presente capitolo vengono preliminarmente esaminate le modalità di determinazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale e successivamente analizzati i sistemi di calcolo delle trattenute, considerando separatamente le particolarità relative alla contribuzione e alla tassazione del reddito di lavoro prestato all'estero.

SEZIONE 1

Retribuzione imponibile

In seguito all'armonizzazione delle disposizioni previdenziali e fiscali (D.Lgs. 314/97), i criteri di determinazione delle basi imponibili sono stati sostanzialmente unificati, anche se permangono alcune differenze riconducibili alla diversa natura delle due trattenute.

In questa sezione è esaminato il regime di imponibilità ai fini previdenziali e fiscali di ciascun elemento (competenze e trattenute) che può essere evidenziato in busta paga.

La tabella sintetizza la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali, nonché i principi sulla base dei quali sono strutturati i due sistemi di prelievo.

(Omissis)

600

610

b. Imposta lorda

art. 11 TUIR; art. 50 D.Lgs. 446/97; D.Lgs. 360/98; Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E

L'imposta lorda è determinata applicando alla base imponibile (v. n. 610 e s.) le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.

Le aliquote sono progressive per scaglioni di reddito e, pertanto, si deve calcolare separatamente l'imposta dovuta sulla parte di retribuzione ricadente in ciascuno scaglione.

Dall'anno 2022 le aliquote sono ridotte a 4, con conseguente **modifica degli scaglioni** (art. 1, c. 2, L. 234/2021).

Precisazioni 1) Fanno eccezione alle modalità ordinarie di calcolo dell'imposta i seguenti compensi soggetti a tassazione separata:

— gli **arretrati retributivi** (v. n. 1573 e s.);

— l'**indennità sostitutiva del preavviso**, gli **incentivi all'esodo**, il **TFR** (v. n. 3745 e s.) e le altre indennità e somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

2) L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

761

762

Anno 2022					
Scaglioni di reddito		Aliquota (1)	Imposta		Costante a detrarre (2)
Anno					
oltre €	fino a €				
0	15.000,00	23%	3.450,00		–
15.000,00	28.000,00	25%	6.700,00	(3.450,00 + 3.250,00)	300,00
28.000,00	50.000,00	35%	14.400,00	(3.450,00 + 3.250,00 + 7.700,00)	3.100,00
50.000,00		43%			7.100,00
Mese (3)					
oltre €	fino a €				
0	1.250,00	23%	287,50		
1.250,00	2.333,33	25%	558,33	(287,50 + 270,83)	25
2.333,33	4.166,67	35%	1.200,00	(287,50 + 270,83 + 641,67)	258,33
4.166,67		43%			591,67
Quindicina (3)					
oltre €	fino a €				
0	625,00	23%	143,75		
625,00	1.166,67	25%	279,17	(143,75 + 135,42)	12,5
1.166,67	2.083,33	35%	600,00	(143,75 + 135,42 + 320,83)	129,17
2.083,33		43%			295,83
Settimana (3)					
oltre €	fino a €				
0	288,46	23%	66,35		
288,46	538,46	25%	128,85	(66,35 + 62,50)	5,77
538,46	961,54	35%	276,93	(66,35 + 62,50 + 148,08)	59,62
961,54		43%			136,54
<p>(1) Alle aliquote sopra indicate è necessario aggiungere le addizionali regionale e comunale.</p> <p>(2) La costante a detrarre viene indicata per il calcolo rapido dell'imposta. In tal caso si ricorre ad un'unica operazione, applicando al reddito l'aliquota dello scaglione superiore e detraendo dal risultato ottenuto il valore della «costante a detrarre» corrispondente all'aliquota utilizzata.</p> <p>Esempio Reddito imponibile annuo = € 27.000</p> <p>a. Calcolo rapido: Aliquota: 25% Costante a detrarre = € 300 € 27.000 × 25% = € 6.750 € 6.750 – 300 = € 6.450 IRPEF lorda</p> <p>b. Calcolo ordinario: Aliquota fino a € 15.000 = 23% € 15.000 × 23% = € 3.450 Aliquota su € 12.000 (differenza tra 27.000 e 15.000) = 25% € 12.000 × 25% = € 3.000 € 3.450 + 3.000 = € 6.450 IRPEF lorda</p>					
(3) Gli scaglioni mensili, quindicinali e settimanali sono pari, rispettivamente, ad 1/12, 1/24 e 1/52 dello scaglione annuale.					

EsempioMese di **luglio**

Retribuzione ordinaria	2.065,83	
Rimborso spese forfettario	846,99	
Totale		2.912,82 -
Imponibile previdenziale	2.913,00	
Importo contributi (aliquota: 9,19%)		267,70 -
Retribuzione imponibile fiscale		
Sono imponibili ai fini fiscali: la retribuzione ordinaria e il rimborso spese forfettario (non si tratta di un rimborso a piè lista).		
La somma degli emolumenti che costituiscono reddito è quindi pari a:		
2.065,83 + 846,99 =	2.912,82	
Da questo importo dobbiamo detrarre i contributi pagati dal lavoratore per ottenere l'imponibile fiscale che è, quindi, pari a:		
2.912,82 - 267,70 =	2.645,12	
Imposta lorda dovuta		
• per il primo scaglione (fino a 1.250,00) × 23%	287,50	
• per il successivo scaglione (2.333,33 - 1.250,01) × 25%	270,83	
• per il successivo (2.645,12 - 2.333,34) × 35%	109,12	
Totale		667,45 =
Retribuzione netta		1.977,67

763

Mensilità aggiuntive (art. 23 DPR 600/73) Le mensilità aggiuntive e le erogazioni assimilabili (gratifiche natalizie e pasquali, gratifiche annuali di bilancio, premi trimestrali, semestrali e annuali) anche se vengono erogate contemporaneamente alla retribuzione mensile, devono essere tenute **separate** da questa per il calcolo dell'imposta.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta, quindi, tali somme e valori non devono essere cumulati con la retribuzione del periodo di paga in cui vengono corrisposti, ma per le stesse verrà effettuata una tassazione sulla base delle aliquote mensili (quindi ripartendo dal primo scaglione: art. 11 TUIR). Tuttavia, poiché le mensilità aggiuntive, di regola, fanno parte dei compensi del periodo d'imposta in cui vengono erogate, in sede di conguaglio di fine anno dovranno essere sommate alle retribuzioni ordinarie.

Il sistema di tassazione agevolato delle mensilità aggiuntive è una delle principali cause che porta al pagamento di ulteriori imposte in sede di conguaglio di fine anno (c.d. conguaglio «a debito») pur in presenza della tassazione per «periodo di paga» che è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di avvicinare il più possibile la tassazione di ogni erogazione effettuata (mensile, quindicinale, giornaliera, ecc.) a quella che sarà l'imposta definitivamente dovuta dal dipendente, per tale rapporto di lavoro, nel periodo d'imposta.

La ritenuta è calcolata secondo le **modalità ordinarie** ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito. Devono essere applicati gli scaglioni mensili anche se la mensilità aggiuntiva è commisurata a periodi di paga più brevi.

Ai fini del **conguaglio** annuale o di fine rapporto il loro valore deve comunque essere sommato alla normale retribuzione per determinare l'imponibile complessivo.

Non sono considerati assimilabili alle mensilità aggiuntive i **premi corrisposti una tantum** senza alcuna ricorrenza periodica, neanche annuale, come le liberalità, i premi per eventi particolari o eccezionali, i premi individuali. Questi compensi sono cumulati alla normale retribuzione e tassati insieme ad essa.

Esempio

Il 25 giugno un lavoratore percepisce una mensilità aggiuntiva pari a € 3.500,00. Il sostituto d'imposta non dovrà procedere al cumulo di tale erogazione con le retribuzioni del mese di giugno, ma dovrà comportarsi come segue.

Mese di giugno 2022

Retribuzione lorda		3.500,00
(contributi c/dipendenti con aliquota pari al 9,19%)		- 321,65
	Retribuzione imponibile fiscale mensile	3.178,35
Imposta:		
I scaglione mensile	1.250,00 × 23% =	287,50
II scaglione mensile	(2.333,33 - 1.250,01) × 25% =	270,83
III scaglione mensile	(3.178,35 - 2.333,34) × 35% =	295,75
Imposta dovuta		- 854,08
Retribuzione netta		2.324,27

c. Imposta netta

artt. 12 e 13 TUIR; art. 23 DPR 600/73; Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E

L'imposta netta si determina **riducendo** l'imposta lorda, calcolata nei singoli periodi di paga, delle **detrazioni** per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettanti, fino a concorrenza dell'imposta stessa.

Poiché la misura delle detrazioni dipende dal reddito complessivo, il sostituto d'imposta, salvo eventuale diversa indicazione del lavoratore circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente o assimilato o equiparato che nel corso dell'anno corrisponde.

Il datore di lavoro può applicare detrazioni per **redditi diversi da quelli di lavoro dipendente** solo sulla base di una richiesta del lavoratore, il quale potrà in alternativa far valere tali detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto e si impegna a comunicare le eventuali variazioni.

I lavoratori dipendenti sono tenuti a comunicare i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico esclusivamente in caso di **variazione degli stessi**. La dichiarazione resa ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi (art. 7, c. 1 lett. b), DL 70/2011 conv. in L. 106/2011).

765

1. Detrazioni per carichi di famiglia

art. 12 TUIR; art. 1, c. 483, L. 228/2012; Circ. AE 16 marzo 2007 n. 15/E; Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E

Le detrazioni spettano a **condizione** che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il limite reddituale è aumentato a € 4.000 per i figli fino a 24 anni (art. 1, c. 252-253, L. 205/2017).

Le detrazioni per carichi di famiglia sono **rapportate** a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, tranne le maggiorazioni, che sono riconosciute in misura intera indipendentemente dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto ad esse.

766

Coniuge a carico Per il coniuge a carico **non legalmente ed effettivamente separato** sono previste le seguenti detrazioni:

767

Scaglioni di reddito annuo		Detrazione annua (€)
Oltre €	Fino a €	
0	15.000,00	$800 - (110 \times RC/15.000)$ (1) (2)
15.000,00	40.000,00	690
40.000,00	80.000,00	$690 \times ((80.000 - RC)/40.000)$ (2)
Dove RC = Reddito complessivo		
(1) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione compete nella misura di € 690.		
(2) Se il risultato dell'operazione è zero, la detrazione non compete. Negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.		

La **detrazione di € 690** prevista per i redditi compresi tra € 15.000 ed € 40.000 è aumentata dell'importo indicato nella tabella sottostante a titolo di **maggiorazione fissa**, cioè non rapportata al periodo in cui il coniuge è a carico.

Scaglioni di reddito annuo		Maggiorazione fissa (€)
Oltre €	Fino a €	
29.000,00	29.200,00	10
29.200,00	34.700,00	20
34.700,00	35.000,00	30
35.000,00	35.100,00	20
35.100,00	35.200,00	10

768 Figli a carico Dal 1° marzo 2022 la detrazione per i figli a carico spetta solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni. Infatti, per i figli fino a 21 anni la disciplina dell'**Assegno Unico e Universale** assorbe tali detrazioni (v. n. 3400).

La detrazione varia a seconda del reddito complessivo (RC) - costituito dalla somma dei redditi percepiti - come illustrato nella tabella seguente:

Numero figli	Importo detrazione per ciascun figlio (€) (*)
1	$950 \times ((95.000 - RC) / 95.000)$
2	$950 \times ((110.000 - RC) / 110.000)$
3	$950 \times ((125.000 - RC) / 125.000)$
4	$950 \times ((140.000 - RC) / 140.000)$
5	$950 \times ((155.000 - RC) / 155.000)$
oltre 5	L'importo sopraindicato di € 155.000 è aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al 5°

(*) Se i rapporti suddetti sono uguali a 0, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

770 Ripartizione tra i coniugi La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, può beneficiarne il genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% o ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. In caso di imposta incapiente, il genitore che ha diritto alla detrazione può devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapacienza anche parziale dell'imposta; quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, al 50% della detrazione stessa (Ris. AE 30 dicembre 2010 n. 143/E). Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori stessi, i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. L'importo da riversare all'altro genitore è pari al 50% o al 100% della detrazione effettivamente spettante.

Precisazioni 1) In caso di coniugi fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2) In presenza di più figli, l'eventuale attribuzione delle detrazioni al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli. Solo in caso di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa (Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E).

3) La medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati si applica anche nell'ipotesi di **genitori non coniugati**, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

4) Quando la legge richiede la condizione dell'**affidamento disgiunto o congiunto** per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera o nella misura del 50%, i genitori possono continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il **figlio maggiorenne** della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.

Altri familiari conviventi Qualora vi siano altri familiari (art. 433 c.c.), per ciascuno di essi spetta una detrazione da ripartire pro quota tra gli aventi diritto. La detrazione è riconosciuta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione viene determinata con la seguente operazione: $750 \times [(80.000 - RC)/80.000]$

Dove **RC = Reddito complessivo**

771

2. Detrazioni per redditi da lavoro dipendente

art. 13 TUIR; art. 1, c. 127 lett. a) b) c), L. 147/2013; art. 1, c. 290, L. 208/2015; art. 1, c. 210, L. 232/2016; art. 1, c. 2, L. 234/2021; Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E

Il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una specifica detrazione d'imposta, il cui ammontare è inversamente proporzionale al reddito complessivo.

Gli importi indicati nella tabella sottostante spettano qualora **alla formazione del reddito complessivo concorrono** uno o più dei seguenti redditi (artt. 49, c. 1 e 2 lett. b), e 50, c. 1 lett. a), b), c), c bis), d), h bis), l), TUIR):

- redditi di lavoro dipendente;
- le somme liquidate dal giudice per crediti di lavoro;
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche complementari;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

La **misura** della detrazione si determina con un'operazione di calcolo differenziata a seconda della fascia in cui si colloca il reddito complessivo del lavoratore. A partire dalla seconda fascia la formula produce un risultato compreso tra 0 e 1, del quale si considerano solo le prime quattro cifre decimali per troncamento.

L'**ammontare** della detrazione per lavoro dipendente è **rapportato** al periodo di lavoro nell'anno e, qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno, le detrazioni competono per il numero dei giorni di lavoro effettivi. Si considerano i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta, compresi quindi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno invece sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, ecc. (ad esempio per aspettativa senza corresponsione di assegni).

L'ulteriore detrazione per redditi da lavoro (c.d. **cuneo fiscale**: art. 2 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020) è stata **soppressa** a partire dal 2022 (art. 1, c. 3, L. 234/2021).

772